



Autorità Garante nazionale
dei diritti delle persone
con disabilità

Delibera del Garante n.14 del 26 marzo 2026

Oggetto: Segnalazione [REDACTED]
INDIVIDUAZIONE ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE.



Oggetto: Segnalazione [REDACTED]
INDIVIDUAZIONE ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

IL GARANTE

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2026, in Roma, presso la sede legale dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, presenti l'avv. Maurizio Borgo, il prof. Francesco Vaia e l'ing. Antonio Pelagatti, Collegio del Garante regolarmente costituito;

vista

la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;

visto

il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante "Istituzione dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità" (in seguito denominata "Autorità");

considerato

- che in data 14 febbraio 2025, assunta al protocollo [REDACTED] in qualità di procuratore generale della figlia [REDACTED] ha rappresentato all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità la situazione nella quale si trova la propria figlia, titolare di un progetto ex art. 14 della L. 328/2000 e di un progetto ex L. 112/2016 che prevedeva la coabitazione di due persone con disabilità;
- che in data 11 marzo 2025, con nota prot. [REDACTED] Autorità ha formulato al Presidente del [REDACTED] ed al Direttore generale della ASL [REDACTED] una richiesta di ogni utile informazione ed una proposta di accomodamento ragionevole contenente due opzioni:
 - A. Attivazione di una sorveglianza notturna a cura dell'Ente gestore, senza alcun onere per la famiglia;
 - B. Previsione della presenza notturna di un familiare due volte a settimana, sentiti anche i familiari del coinquilino, ad integrazione di una sorveglianza notturna a cura dell'Ente con copertura pubblica dei costi, fino alla soluzione definitiva della problematica.
- che in data 14 marzo 2025, con nota acquisita al prot. [REDACTED] 2025, il Municipio [REDACTED] Direzione Socio Educativa - ha riscontrato la suddetta richiesta di informazioni dell'Autorità prot. [REDACTED] precisando, preliminarmente, che la [REDACTED] non rientra tra le categorie prioritarie della Legge del "Dopo di noi". Ritiene, inoltre, il Municipio di aver garantito la continuità assistenziale e di aver "accolto tutte le proposte avanzate dai familiari di [REDACTED] sostenibili dal punto di vista delle risorse a disposizione al fine di assicurare equità di trattamento, secondo i principi di efficacia e di efficienza nel perseguimento dell'interesse pubblico".
- che in data 14 aprile 2025, con nota assunta al [REDACTED], il [REDACTED] ha fatto pervenire all'Autorità le proprie controdeduzioni contestando le affermazioni fatte dal Municipio [REDACTED] e facendo presente che, in un'ottica di accomodamento ragionevole, si

sarebbe fatto carico fino alla fine del mese di ottobre della sorveglianza notturna della figlia.

- che in data **26 ottobre 2025**, con PEC assunta al prot. n. [REDACTED] 2025, la [REDACTED] chiede un intervento urgente dell'Autorità, stante il protrarsi delle criticità segnalate.
- che in data **20 novembre 2025**, con PEC assunta al prot. [REDACTED] 2025, la [REDACTED] reitera la richiesta di intervento dell'Autorità al fine di individuare un accomodamento ragionevole.

considerato

- che – alla luce delle difficoltà di pervenire ad un accomodamento ragionevole che tenga conto delle esigenze della Sig.ra [REDACTED] che risolve la questione emersa dalle suddette segnalazioni, non più procrastinabile – il Garante ha convocato le parti per un'audizione, da remoto, per il giorno 9 febbraio 2026, ore 11.00.

considerato

- altresì, che al termine dell'audizione, il Garante *"al fine di definire una proposta di accomodamento ragionevole, ai sensi dell'art. 5-bis della legge 104/92, che possa dare concreta attuazione ai diritti della persona con disabilità, ad oggi seriamente compromessi, ha determinato di istituire un tavolo tecnico con il Municipio [REDACTED] e la ASL [REDACTED] territorialmente competenti"* finalizzato alla *"individuazione dell'accomodamento ragionevole più idoneo per la risoluzione – non più procrastinabile – della questione emersa dalla segnalazione della [REDACTED]"*;

preso atto

- delle *"ulteriori precisazioni condivise con la famiglia [REDACTED]"* riportate nella nota ANFFAS, acquisita al prot. [REDACTED] 2026, con la quale, in particolare, l'Associazione, d'intesa con la famiglia, evidenzia che *"la proposta asseritamente risolutiva richiamata dal Municipio [REDACTED] era già stata sottoposta all'attenzione della famiglia"*, che aveva già – a suo tempo – evidenziato una serie di criticità e non l'aveva accettata. In particolare, l'Associazione ribadisce che la proposta non risponderebbe ai bisogni di [REDACTED] né risolverebbe la problematica di una sorveglianza notturna adeguata, in quanto:
 - la previsione di un "operatore CS convivente" non è adeguata perché deresponsabilizzerebbe [REDACTED];
 - lascerebbe scoperte alcune giornate (giorni festivi, riposi settimanali, malattie, ferie ecc.) con aggravio per la famiglia;
 - l'operatore dovrebbe essere contrattualizzato dalla famiglia con ulteriori oneri a carico della stessa;
- della controproposta della famiglia, consistente nella richiesta di:
 - ricostituzione del gruppo-appartamento;e
 - servizio di sorveglianza notturna 7/7, dalle 21 alle 8 a carico a cura di un Ente del Terzo Settore e a carico dell'Amministrazione con applicazione del CCNL "Colf e Badanti".
- della comunicazione del Municipio [REDACTED] 2026, acquisita al prot. [REDACTED] 2026, con la quale il suddetto Municipio ha riassunto i punti relativi al percorso assistenziale della Sig.ra [REDACTED]
- della PEC della famiglia [REDACTED] acquisita al prot. [REDACTED] 2026, con la quale, nel dare atto che dopo tre settimane dall'audizione la situazione è immutata, comunica di [REDACTED]

aver inviato, in data [REDACTED], una nota tramite ANFFAS con la quale propongono la "contrattualizzazione dell'assistenza direttamente da parte dell'associazione, con costi paragonabili previsti dal CCNL Lavoro Domestico" e si dichiarano aperti a qualunque altra soluzione purché non con ulteriori oneri a carico della famiglia;

tenuto conto

- che il tavolo tecnico, convocato per l'individuazione di una proposta di accomodamento ragionevole, ai sensi dell'art. 5-bis della legge 104/92, si è tenuto il 19 marzo 2026.

preso atto

- delle proposte di ogni singola parte espresse nel corso del tavolo tecnico del 19.03.2026, che di seguito si riportano::

per [REDACTED]

- si conferma la controproposta di cui alla nota ANFFAS acquisita al prot. [REDACTED] 2026:

- ricostituzione del gruppo-appartamento;

e

- servizio di sorveglianza notturna 7/7, dalle 21 alle 8 a carico a cura di un Ente del Terzo Settore e con oneri a carico dell'Amministrazione con applicazione del CCNL "Colf e Badanti", mantenendo inalterati gli attuali servizi diurni con oneri a carico dell'Amministrazione;

per il Municipio [REDACTED]

- la controproposta della famiglia [REDACTED] se pur condivisibile sotto il profilo tecnico, sembrerebbe non trovare applicabilità e sostenibilità economica con riferimento alle linee di indirizzo di Roma Capitale verso il Municipio (rif. Delibera Giunta Comunale n.483/2025 e chiarimento ricevuto per le vie brevi in merito alla "non applicabilità*" al caso di specie alla voce "altre forme" e che - a cura della Direzione Socio Educativa - sarà formalmente comunicata all'Autorità);

* nel senso che è possibile garantire solo la possibilità di partecipare alla spesa sostenuta in via diretta dalla famiglia (rif. nota Municipio Roma [REDACTED]);

per la ASL [REDACTED]

- l'esito degli approfondimenti del nucleo di valutazione UVM è coerente con la necessità che alla sig.ra [REDACTED] debba essere assicurato il servizio non specialistico di sorveglianza notturna 7/7, dalle 21 alle 8.

- che - a conclusione del Tavolo - "non si è addivenuti ad una condivisione di "accomodamento ragionevole";

- considerata la *ratio* ed i presupposti che regolano, sin dalla programmazione regionale, il modello del "Dopo di noi", che deve tener conto - anche per i progetti in corso - una serie di elementi tra cui:

- . il venir meno della rete familiare e del sostegno della famiglia di origine e della possibilità di partecipazione degli Enti (inseriti nell'elenco degli Enti accreditati) solo nell'ambito della co-progettazione nei programmi e non con altre modalità (es. affidamento di un singolo servizio), in applicazione L. 112/2016, delle "linee guida operative regionali" (DGR n. 554/2021) e delle "linee guida di Roma Capitale" (DGC 483/2025), che in *primis* operano "limitatamente ai vigenti stanziamenti di bilancio";

tenuto conto, altresì

- che la Sig.ra [REDACTED] persona con disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, sta realizzando un progetto di vita ai sensi

dell'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, anche nel quadro degli interventi previsti dalla Legge 22 giugno 2016, n. 112, nell'ambito del quale intervento la copertura assistenziale nelle ore notturne costituisce elemento essenziale, indifferibile e non sostituibile, in quanto direttamente connesso alla sicurezza, alla dignità e alla qualità della vita della persona;

preso atto

- che, nell'ambito dell'istruttoria svolta, sono state ascoltate tutte le parti coinvolte e che non è stato possibile pervenire a una soluzione condivisa idonea a garantire la copertura assistenziale nelle ore notturne, nelle more dell'individuazione della costituzione di un adeguato gruppo appartamento, l'assenza di tale copertura determina la necessità di un accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 5-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, quale misura necessaria, adeguata e appropriata per garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali su base di uguaglianza con gli altri, che è disposto e deve essere attuato senza ritardo.

considerato

- che il Municipio, in qualità di ente titolare delle funzioni socio-assistenziali, è obbligato a garantire l'immediata attivazione dell'assistenza notturna, in attuazione dei principi di cui all'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, relativo al diritto alla vita indipendente e all'inclusione nella comunità, assicurando una risposta tempestiva, adeguata e continuativa al bisogno assistenziale della persona, nonché idonea a prevenire situazioni di rischio e a garantire la sicurezza della persona in tutti gli aspetti connessi alla sua condizione

dichiarata

- la regolarità giuridico-amministrativa del presente provvedimento;

considerato

- che non sussistono motivi ostativi a procedere, attesa la piena conformità dell'atto alle disposizioni di legge ed ai regolamenti dell'Autorità;

- che in merito al trattamento dei dati ed in osservanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) circa il rispetto dei principi e delle prescrizioni per il trattamento e diffusione dei dati personali, con la firma del presente Atto si attesta la rispondenza del testo del provvedimento e degli eventuali allegati alle suddette prescrizioni, ai fini della pubblicazione nei modi di legge sul sito web istituzionale dell'Autorità, nelle apposite sezioni

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) **Nelle more della ricostituzione del "gruppo appartamento"**, che rimane il fine primario delle azioni da compiersi, attraverso il ricorso a persone già ritenute idonee a partecipare ai "gruppi appartamento" ovvero attraverso la deistituzionalizzazione di persone allo stato ospiti in strutture (ai sensi della L. 112/2016), si **individua** il seguente **accomodamento ragionevole**, ai sensi dell'art. 5-bis della L. 104/92 ritenuto necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente necessarie allo scopo;

- . **mantenere invariati i servizi diurni già assicurati**, senza alcuna riduzione, sospensione o rimodulazione degli altri servizi già in essere, non potendo l'intervento notturno essere considerato sostitutivo o compensativo rispetto agli stessi;
- . **assicurare una presenza notturna alla Sig.ra [REDACTED] sette giorni su sette, dalle 21.00 alle 8.00.**

Per l'effetto, dovrà essere attuata con urgenza la seguente modalità:

.. attivazione del servizio di assistenza di tipo "diretta" durante le ore 21,00-08,00, tramite soggetti accreditati, già affidatari dell'erogazione di servizi di assistenza alla persona; tale modalità potrà essere sostituita, successivamente, senza alcuna interruzione del servizio, dall'attivazione di forme di assistenza di tipo "indiretta". La fase di individuazione dell'assistente privato adeguato deve essere svolta congiuntamente alla famiglia, e realizzata attraverso il riconoscimento di un sostegno economico finalizzato all'assunzione del soggetto e con spesa interamente a carico del Municipio [REDACTED]

- 2) per l'effetto, di disporre, a cura dell'*Ufficio*, la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Autorità, nelle apposite sezioni, con l'**omissione dei dati personali e sensibili**.

Il Collegio:

- avv. Maurizio Borgo
- prof. Francesco Vaia
- ing. Antonio Pelagatti

- il segretario verbalizzante
Direttore Generale Ufficio del Garante
ing. **Ciro Verdoliva**

